

STATUTO

Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus

Art.1 – Denominazione e sede

1. E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus".
2. La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" devono essere utilizzati nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
4. La Fondazione ha sede in Torino.
5. Il Consiglio di Indirizzo ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale del Comune di Torino.

Art.2 – Scopo

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, si ispira al principio di sussidiarietà e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. Scopo della Fondazione è il miglioramento della qualità della vita nella comunità di Mirafiori.
3. Per "Mirafiori" si intende l'area storica sita nella città di Torino conosciuta con tale denominazione e avente per riferimento amministrativo la circoscrizione definita "Mirafiori Sud". Il territorio di Mirafiori non costituisce limite per le attività della Fondazione, che possono essere svolte al di fuori di esso, purché collegate con obiettivi riferiti al territorio stesso.
4. La Fondazione opera prevalentemente nell'ambito del territorio del Comune di Torino e nel settore della solidarietà sociale. Essa può svolgere azioni in altri settori (quali beneficenza, istruzione e formazione, sport dilettantistico, tutela e valorizzazione dei beni d'interesse storico ed artistico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, rigenerazione urbana, promozione della cultura, tutela di diritti civili e attenzione alla promozione delle pari opportunità) nel perseguimento del miglioramento della qualità della vita della comunità di Mirafiori, come previsto dal comma 2. Essa non può svolgere attività diverse da quelle rientranti nei settori menzionati, ad eccezione di quelle direttamente ad esse connesse, nei limiti stabiliti dalla legge.
5. I soggetti destinatari delle iniziative della Fondazione sono persone oggettivamente svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali, economiche o familiari, e in particolare:
 - a) famiglie a basso reddito;
 - b) persone con difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro;
 - c) persone, in particolare giovani, con limitate opportunità di crescita culturale ed economica;
 - d) persone in condizioni abitative disagiate;
 - e) persone aventi difficoltà a conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari;
 - f) disabili fisici e psichici.

Art. 3 - Attività

1. Per il perseguimento del proprio scopo, sulla base degli obiettivi e dei programmi individuati dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 13, la Fondazione:
 - a) svolge attività di erogazione a favore di enti o organismi che realizzano



progetti rientranti nelle finalità della Fondazione, nonché di beneficenza diretta a soggetti rientranti in una delle categorie indicate all'articolo 2, comma 3;

- b) realizza progetti e iniziative gestiti direttamente o indirettamente;
- c) promuove ed attua forme di collaborazione con altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità, anche attuando progetti comuni;
- d) organizza ricerche, studi, progetti, piani operativi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici al fine di promuovere una maggiore consapevolezza dei cittadini circa i bisogni e le potenzialità del territorio;
- e) promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare, anche unitamente alle rendite derivanti dal patrimonio, a favore di progetti ed iniziative per le finalità di cui all'articolo 2;
- f) assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione della cultura della donazione, costituendo eventualmente al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nel rispetto delle proprie finalità statutarie.

2. La Fondazione può inoltre svolgere attività direttamente strumentali a quelle statutarie, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione indicato nell'atto costitutivo.

2. Il patrimonio può essere successivamente incrementato con altre donazioni, legati, erogazioni, finanziamenti, o qualsivoglia liberalità di soggetto che, condividendo gli scopi della Fondazione, indichi espressamente di voler contribuire al patrimonio.

3. Le donazioni, legati, erogazioni possono confluire, su indicazione espressa del soggetto che effettua la liberalità, in fondo patrimoniale destinato a finalità specifica.

4. La gestione patrimoniale è svolta ricercando il miglior equilibrio tra redditività e conservazione del valore reale del patrimonio stesso.

Art. 5 - Entrate

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4 del presente Statuto;
- b) proveniente da soggetto pubblico o privato, non espressamente destinate a incrementare il patrimonio;
- c) contributi e finanziamenti di soggetti pubblici, quali lo Stato, enti territoriali, enti locali, enti nazionali ed enti sovranazionali;
- d) redditi derivanti da attività connesse oppure accessorie a quelle istituzionali.

Art. 6 - Utili e avanzi di gestione

1. Gli utili e gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo, nonché le riserve e i fondi costituiti con i medesimi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

2. Utili, avanzi di gestione, fondi e riserve non possono essere, direttamente o indirettamente, distribuiti.

Art. 7 - Organi della Fondazione

1. Organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Consiglio di Indirizzo;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Revisore Unico.

2. Nelle deliberazioni degli organi collegiali è espressamente escluso il voto per delega.

3. Le cariche sono gratuite.

4. Ai titolari degli organi è corrisposto il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Comitato Esecutivo.

5. Tutti gli organi durano in carica quattro anni e operano in prorogatio fino all'insediamento dei successivi.

6. Le cariche di componente del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Esecutivo sono incompatibili tra loro, con l'eccezione del Presidente e del VicePresidente.

Art. 8 - Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Indirizzo tra i propri membri nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti e a scrutinio segreto. Il Presidente è rieleggibile.

2. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale della Fondazione. Agisce o resiste in giudizio e compie ogni atto a ciò necessario;

b) convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo ed il Comitato Esecutivo;

c) cura i rapporti con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi e soggetti;

d) promuove la raccolta di fondi da erogare a favore di progetti ed iniziative della Fondazione per le finalità indicate all'articolo 2;

e) è garante dell'osservanza dello statuto e del buon andamento della Fondazione, nonché dell'adempimento delle decisioni degli organi;

f) adotta, in caso di urgenza, sentito il Segretario Generale, ogni provvedimento necessario, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta.

Art. 9 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Indirizzo tra i propri componenti con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, che sostituisce con uguali poteri in caso di assenza o impedimento.

Art. 10 – Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 membri.

2. Un membro del nuovo Consiglio di Indirizzo viene nominato dal Consiglio di Indirizzo uscente su proposta del Presidente e a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Hanno facoltà di nominare gli altri membri del Consiglio di Indirizzo:

L'Associazione Miravolante (fino a 2 membri);

La Compagnia di San Paolo (fino a 2 membri);

Il Comune di Torino (fino a 2 membri);

La Camera di Commercio, dell'Industria e dell'Artigianato di Torino (fino a 1 membro);

La Diocesi di Torino (fino a 1 membro);

L'Università degli Studi di Torino (fino a 1 membro);



Il Politecnico di Torino (fino a 1 membro).

4. I soggetti designanti provvedono a nominare personalità dotate di competenza ed esperienza nel campo di attività della Fondazione dandone comunicazione scritta al Presidente e al Segretario Generale con allegate l'accettazione sottoscritta da parte del designato e la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità richiesti dallo statuto.

5. Ottenute le designazioni il Presidente uscente convoca la prima riunione del Consiglio di Indirizzo che dovrà recare all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, del VicePresidente e dei componenti del Comitato Esecutivo.

6. Una volta entrato nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di Indirizzo ha facoltà di nominare fino ad altri 2 membri su proposta del Presidente a maggioranza assoluta dei componenti.

7. I membri del Consiglio di Indirizzo sono rieleggibili.

8. I componenti del Consiglio di Indirizzo sono scelti tra soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e indipendenza, nonché di considerevole conoscenza del territorio di riferimento.

9. I componenti del Consiglio di Indirizzo sono nominati senza vincolo di mandato.

10. Il Consigliere che cessa dalle funzioni, per qualsiasi causa, prima della scadenza del Consiglio è tempestivamente sostituito dal soggetto che lo aveva nominato. Il Consigliere nominato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio.

11. Nel caso in cui nel Consiglio venga meno la maggioranza dei suoi componenti, esso rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e si procede al rinnovo dell'organo secondo le modalità previste dal presente articolo.

Art. 11 - Ineleggibilità, decadenza ed esclusione

1. Non possono essere componenti del Consiglio di Indirizzo coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
- ricoprano il ruolo di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, del Comune di Torino o di Circoscrizioni di Torino, ovvero siano componenti delle giunte Regionali, Provinciali, del Comune di Torino o di Circoscrizioni di Torino;
- si trovino ad aver subito sentenze passate in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione, di mafia e ambientali.

2. La sopravvenienza di una delle cause di cui al comma 1 determina la decadenza dalla carica.

3. E' altresì causa di decadenza l'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

4. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Indirizzo:

- a) il mancato rispetto dello statuto e dei regolamenti della Fondazione;
- b) il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) l'aver riportato condanna con sentenza definitiva per reati finanziari o fallimentari.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Indirizzo a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.12 – Poteri del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, verifica i risultati complessivi della gestione esercitando un'azione di alta vigilanza sulle materie di ordinaria e straordinaria amministrazione delegate al Comitato Esecutivo.
2. Il Consiglio di Indirizzo:
 - a) elegge e revoca il Presidente e il Vice Presidente e sceglie, su proposta del Presidente, il Segretario Generale;
 - b) elegge e revoca a maggioranza assoluta dei propri membri, su proposta dei Fondatori, due membri del Comitato Esecutivo, salvo il Direttore della Circoscrizione 10 che ne può fare parte di diritto;
 - c) definisce le linee guida dell'attività di erogazione della Fondazione;
 - d) esercita attività di indirizzo e controllo nei confronti del Comitato Esecutivo;
 - e) indica azioni opportune per la raccolta fondi necessari per incrementare il patrimonio dell'ente, nonché per far fronte alle spese operative della Fondazione;
 - f) delibera sulle materie e gli atti ad esso sottoposti dal Comitato Esecutivo;
 - g) approva, entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo annuale e il documento programmatico annuale e, entro il mese di aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
 - h) delibera accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;
 - i) approva, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, le modifiche statutarie anche su proposta del Comitato Esecutivo;
 - l) delibera, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, in ordine alla trasformazione della Fondazione, alla fusione con altra fondazione e in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Art.13 – Adunanze del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta a semestre e in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri.
2. L'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno, è comunicato ai componenti il Consiglio di Indirizzo, almeno sette giorni prima dell'adunanza mediante posta elettronica. La convocazione è inviata, con gli stessi termini e modalità, al Revisore Unico.
3. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Delle adunanze è redatto verbale nel Libro delle sedute e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo a cura del Segretario Generale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art.14 – Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di 4 a un massimo di 5 membri. Ne sono componenti:

Il Presidente, che lo convoca e presiede;

Il Vice Presidente;

Il Direttore della Circoscrizione 10;

Due membri nominati dal Consiglio di Indirizzo.

2. Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- a) delibera su tutte le questioni riguardanti l'attività della Fondazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive del Consiglio di Indirizzo, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predispone annualmente il bilancio preventivo, il documento programmatico, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- c) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- d) delibera sulle raccolte fondi necessari per incrementare il patrimonio dell'ente nonché per far fronte alle spese operative della Fondazione;
- e) delibera in merito agli investimenti patrimoniali della Fondazione;
- f) istruisce le domande di ammissione alla Fondazione;
- g) delibera sulla struttura organizzativa della Fondazione, nonché sulle assunzioni e il trattamento economico del personale;
- h) predispone eventuali regolamenti interni per la gestione della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- i) sottopone al Consiglio di Indirizzo proposte per eventuali modifiche statutarie nonché per eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;
- l) accerta l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione e ne riferisce al Consiglio di Indirizzo per gli opportuni provvedimenti;
- m) esercita ogni potere e assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

3. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di norma una volta al mese. E' altresì convocato quando lo richiedano almeno la metà dei componenti.

4. La convocazione, è comunicata ai componenti il Comitato Esecutivo almeno tre giorni prima della riunione, attraverso posta elettronica.

5. Le sedute del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

7. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Delle sedute è redatto verbale nel Libro delle sedute e deliberazioni del Comitato Esecutivo a cura del Segretario Generale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 15 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è scelto dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente, che ne stabilisce la durata e il compenso, entro due mesi dal proprio insediamento.

2. La durata dell'incarico del Segretario Generale è stabilita dal Consiglio di Indirizzo garantendo l'operatività della Fondazione alla propria scadenza. Il Segretario Generale può essere riconfermato.

3. Egli sovrintende alla gestione dell'attività della Fondazione. In particola-

re:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo;
- b) cura la realizzazione dei programmi di attività;
- c) collabora alla redazione dei programmi di attività e al successivo controllo dei risultati;
- d) firma la corrispondenza corrente;
- e) concorre alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo, annuale e pluriennale, e consuntivo e dei documenti allegati;
- f) predispone relazioni semestrali sulle attività svolte e sulle modalità della loro realizzazione;
- g) partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive e ne redige i relativi verbali.

Art. 16 – Il Revisore Unico

1. Il Revisore è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. Il Revisore è nominato dai fondatori.
3. Il Revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla regolare tenuta della contabilità. Può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della Fondazione.
4. Il Revisore può assistere alle adunanze del Consiglio di Indirizzo e alle sedute del Comitato Esecutivo.

Art. 17 – Libri Verbali

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo sono trascritti in ordine cronologico su appositi libri e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.
2. Le eventuali relazioni del Revisore sono trascritte su apposito registro.

Art. 18 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono sottoposti dal Comitato Esecutivo al Consiglio di Indirizzo e da questo approvati, rispettivamente, entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
3. Il bilancio è accompagnato da una relazione che illustra l'attività della Fondazione, l'andamento della gestione nei vari settori di attività, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, l'elenco dei beneficiari delle erogazioni e l'ammontare delle stesse, i risultati della gestione patrimoniale, gli indirizzi di investimento patrimoniale.
4. Al bilancio è allegata la relazione del Revisore.
5. Del bilancio e della relazione, unitamente alla relazione del Revisore, deve essere data informazione pubblica, in particolare presso il territorio di riferimento delle attività della Fondazione.

Art. 19 – Durata

1. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 20 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione della Fondazione ai sensi dell'articolo 27 del codice civile, i beni residui alla liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni



non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Scritture contabili

La Fondazione ha obbligo di tenere le scritture contabili previste per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 22 - Clausola Arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente statuto saranno definite amichevolmente dalle parti.
2. Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto in via amichevole, le controversie concernenti o connesse con il presente statuto sono decise da un collegio di tre arbitri con sede in Torino.
3. Non possono essere deferite al collegio arbitrale le controversie aventi per oggetto diritti indisponibili o per le quali vi sia un espresso divieto di legge.
4. Il procedimento di arbitrato è svolto secondo le norme vigenti.

Art. 23 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

in originale firmato: Giuseppe PICHETTO; Francesca CILLUFFO Notaio.

La presente copia che consta di tre fogli è conforme all'originale e suo allegato firmati a sensi di legge in ogni foglio.

Torino, lì

18 GIU. 2012

